



OGGETTO: Costituzione Gruppo Tecnico di Lavoro interistituzionale per promuovere l'applicazione di percorsi terapeutici riabilitativi sul territorio dei detenuti con problematiche psichiatriche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 99/2019 pubblicata in G. U. 24.04.2019 n. 17.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si intende costituire un Gruppo Tecnico di Lavoro interistituzionale per promuovere l'applicazione di percorsi terapeutici riabilitativi sul territorio dei detenuti con problematiche psichiatriche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 99/2019 pubblicata in G. U. 24.04.2019 n. 17.

IL DIRETTORE GENERALE

AREA SANITA' E SOCIALE

PREMESSO che la legge 30 maggio 2014, n. 81 ha sancito la chiusura definitiva degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) al 31 marzo 2015 e che dal 1° aprile 2015 l'applicazione della misura di sicurezza detentiva è disposta presso le Residenze per l'Esecuzione delle Misure di sicurezza (R.E.M.S.), strutture a totale gestione sanitaria; la riforma ha escluso dall'internamento in REMS, gli imputabili e condannati a pena detentiva affetti da disturbi mentali gravi durante la permanenza in carcere, i cosiddetti "rei folli", prima destinati all'OPG; i soggetti con "infermità psichica sopravvenuta" (art. 148 c.p.) dopo la chiusura degli OPG, permangono in regime detentivo in apposite sezioni per infermi psichici; e l'articolo 147 c.p. regola il rinvio dell'esecuzione della pena solamente ai soggetti che si trovano "in stato di grave infermità fisica", escludendo coloro che sono affetti da "infermità psichica".

DATO ATTO che per migliorare la tutela alla salute per i condannati portatori di problematiche psichiatriche, il Tavolo 10 degli Stati generali dell'esecuzione penale, elaborò una proposta di riforma con revisione degli artt. 147 e 148 c.p. e «adeguamento dell'art. 47 ter o.p., onde consentire una equiparazione dei rimedi di cura previsti per chi è affetto da grave patologia fisica e chi è affetto da grave patologia psichiatrica»; e nei decreti legislativi approvati in attuazione della legge delega 103/2017, non si rilevano le proposte sopra richiamate che avrebbero determinato l'effetto positivo di garantire alle persone condannate con infermità psichica sopravvenuta l'accesso alle misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario;

DATO ATTO che i Giudici della Suprema Corte di Cassazione, Sezione 1 Penale, con sentenza del 22 marzo 2018 hanno sollevato la questione della legittimità costituzionale in riferimento all'art. 2, 3, 27, 32 e 117 della Costituzione, in relazione all'art. 3 convenzione CEDU, dell'art. 47 ter, comma 1 ter, o.p. "nella parte in cui detta previsione di legge non preveda l'applicazione della detenzione domiciliare anche nell'ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta durante l'esecuzione della pena";

PRESO ATTO che la Corte Costituzionale nella sentenza n. 99/2019 rilevando che "è rimasta incompiuta quella parte della delega disposta dalla Legge 23.06.2017 n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice procedura penale e all'ordinamento penitenziario), relativa ai detenuti malati psichici, volta a garantire loro adeguati trattamenti terapeutici e riabilitativi anche attraverso misure alternative alla detenzione, oltre che attraverso la creazione di nuove strutture sanitarie interne al carcere. L'istituzione delle REMS introdotte dalla riforma non è di rimedio

alla lacuna che si è venuta a creare in seguito alla chiusura degli OPG” dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-ter, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che, nell’ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il Tribunale di Sorveglianza possa disporre l’applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47-ter.;

CONSIDERATO che il Comitato Nazionale per la Bioetica nelle raccomandazioni pubblicate il 22 marzo 2019 in tema di «salute mentale e assistenza psichiatrica in carcere» ha evidenziato il nodo controverso e delicato che «riguarda i condannati e già reclusi cui venga riscontrato un disturbo psichiatrico grave durante la detenzione» specificando che la mancata inclusione nell’art. 147 c.p. dell’ipotesi di “infermità psichica” impedisce di fatto di «allargare la possibilità di sospensione ai soggetti con malattia psichiatrica, causando una discriminazione lesiva del principio di uguaglianza e del diritto alla tutela della salute»;

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra espresso, la necessità di costituire un Gruppo Tecnico di lavoro interistituzionale con l’obiettivo di individuare prassi metodologicamente e operativamente condivise fra l’Autorità Giudiziaria, gli Uffici dell’Area Penale Esterna e i soggetti interessati all’intero circuito penale con i servizi specialistici della rete sanitaria del territorio al fine di promuovere l’applicazione di percorsi terapeutici riabilitativi sul territorio dei detenuti con problematiche psichiatriche alla luce della sentenza Corte Costituzionale n. 99/2019;

VISTO il parere favorevole espresso in data 26.09.2019 dell’Osservatorio Permanente Interistituzionale per la Salute in Carcere;

STABILITA la seguente composizione del Gruppo Tecnico di Lavoro:

- Dr. Felice Alfonso Nava, Dirigente a supporto della Direzione Programmazione Sanitaria – LEA – U.O. Salute mentale e sanità penitenziaria, Regione del Veneto, con funzione di coordinatore del Gruppo;
- Dr. Tommaso Maniscalco, Direttore Dipartimento Salute Mentale, Azienda Ulss 7 Pedemontana, con funzione di vice-coordinatore del Gruppo;
- Dr. Marco Nuti, Dirigente a supporto della Direzione Programmazione Sanitaria – LEA – U.O. Salute mentale e sanità penitenziaria, Regione del Veneto;
- Dott.ssa Linda Arata, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia, o suo delegato;
- Dott.ssa Antonella Reale, Direttore Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna Triveneto, o suo delegato;
- Dr. Salvatore Barra, Direttore Sanitario, Azienda Ulss 8 Berica;
- Dr. Paolo Fortuna, Direttore Servizi Socio sanitari, Azienda Ulss 6 Euganea;
- Dr. Leonardo Meneghetti, Direttore Dipartimento Salute Mentale, Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana;
- Dott.ssa Giulia Bassetti, U.O. Salute mentale e sanità penitenziaria – Direzione Programmazione Sanitaria – LEA, Regione del Veneto;

Alle riunioni del Gruppo Tecnico di lavoro potranno essere chiamati a partecipare, qualora se ne ravvisasse la necessità, esperti nelle materie oggetto del mandato;

RITENUTO di stabilire al 30 aprile 2020 la data entro la quale il Gruppo Tecnico di Lavoro esplicherà il mandato assegnatogli;

DECRETA

1. di procedere alla costituzione del Gruppo Tecnico di Lavoro interistituzionale con l’obiettivo di individuare prassi metodologicamente e operativamente condivise fra l’Autorità Giudiziaria, gli Uffici dell’Area Penale Esterna e i soggetti interessati all’intero circuito penale con i servizi specialistici della rete sanitaria del territorio al fine di promuovere l’applicazione di percorsi terapeutici riabilitativi sul territorio dei detenuti con problematiche psichiatriche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 99/2019;
2. di nominare i seguenti componenti:

- Dr. Felice Alfonso Nava, Dirigente a supporto della Direzione Programmazione Sanitaria – LEA – U.O. Salute mentale e sanità penitenziaria, Regione del Veneto, con funzione di coordinatore del Gruppo;
- Dr. Tommaso Maniscalco, Direttore Dipartimento Salute Mentale, Azienda Ulss 7 Pedemontana, con funzione di vice-coordinatore del Gruppo;
- Dr. Marco Nuti, Dirigente a supporto della Direzione Programmazione Sanitaria – LEA – U.O. Salute mentale e sanità penitenziaria, Regione del Veneto;
- Dott.ssa Linda Arata, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia, o suo delegato;
- Dott.ssa Antonella Reale, Direttore Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna Triveneto, o suo delegato;
- Dr. Salvatore Barra, Direttore Sanitario, Azienda Ulss 8 Berica;
- Dr. Paolo Fortuna, Direttore Servizi Socio sanitari, Azienda Ulss 6 Euganea;
- Dr. Leonardo Meneghetti, Direttore Dipartimento Salute Mentale, Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana;
- Dott.ssa Giulia Bassetti, U.O. Salute mentale e sanità penitenziaria – Direzione Programmazione Sanitaria – LEA, Regione del Veneto;

Alle riunioni del Gruppo Tecnico di lavoro potranno essere chiamati a partecipare, qualora se ne ravvisasse la necessità, esperti nelle materie oggetto del mandato;

3. di stabilire che il Gruppo Tecnico di Lavoro esplicherà il proprio mandato fino al 30 aprile 2020;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale e gli eventuali rimborsi delle spese per la partecipazione ai lavori dei componenti sono a carico delle amministrazioni/enti di appartenenza;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.



F.to Dr. Domenico Mantoan

